

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

24.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 25 APRILE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANTURCO

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Composizione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera Nazionale Combattenti (1272) . . . . .	247
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> - FERME.	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la riforma dei codici. (1331). . . . .	248
FODALE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, FERME.	
<b>Esame di una petizione</b> . . . . .	249
CAPRINO, <i>Relatore</i> .	

#### La riunione comincia alle 11.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione il Presidente della Commissione Farinacci ed i Consiglieri nazionali: Amaduzzi, Bacci, Balletti, Carli, Censi, Foraboschi, Livoti, Maggi Carlo Maria, Mariani, Pace Nicola, Panepinto, Picone, Romano Attilio e Salerno.

È in congedo ordinario il consigliere nazionale Madia.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERME, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Composizione del Collegio centrale arbitrale per l'Opera Nazionale Combattenti. (1272)**

PRESIDENTE, *Relatore*, ricorda come, nell'ultima riunione, la discussione del disegno di legge sia stata ancora una volta sospesa al fine di informare il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri delle obiezioni mosse al provvedimento anche nella sua nuova formulazione, e per avere, eventualmente, ulteriori chiarimenti. Giusta il mandato avuto dalla Commissione, ha dato ed ottenuto le delucidazioni in parola e gli è stato precisato che la ragione sostanziale per cui occorre prorogare la durata della carica dell'attuale presidente del Collegio centrale arbitrale dell'Opera Nazionale Combattenti, almeno fino al 30 giugno 1941, dipende dal fatto che una quantità di controversie in materia di espropriazione sono state esaminate e molte decisioni, già pronte, non possono essere pubblicate in quanto il presidente del collegio, decaduto dalla carica, non potrebbe firmarle. Data l'urgenza di condurre a termine queste espropriazioni, si rende necessario che il presidente attuale sia messo in condizioni di espletare quelle pratiche di cui è stato investito e che sono avviate alla definizione. Altrimenti, lo studio che occorrerebbe ad un nuovo presidente, per rendersi edotto di queste numerose pratiche in corso, porterebbe evidentemente ad una perdita di tempo che bisogna assolutamente evitare.

Ragioni di opportunità, quindi consigliano l'approvazione del disegno di legge

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

come è stato definitivamente formulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

FERME aggiunge che anche dal presidente dell'Opera Nazionale Combattenti gli è stato confermato che la necessità di questo provvedimento di proroga è data unicamente dalla urgenza di espletare le pratiche in via di soluzione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re e Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la riforma dei codici. (1331)**

FODALE, *Relatore*, nota che la riforma dei Codici, quale operatasi nell'ultimo periodo e principalmente nel decorso anno 1940 e nel corrente 1941, ha esattamente interpretata la profonda evoluzione dei principi giuridici realizzatasi nel sistema politico e sociale del fascismo, onde può dirsi che le leggi fondamentali di delega del 30 dicembre 1923, n. 2814 e del 24 dicembre 1925, n. 2260, siano state, se non superate nei limiti obbiettivi, certamente interpretate secondo concezioni fondamentali innovatrici.

È bene ricordare che con la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, il Governo del Re era autorizzato a modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, l'adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione e ad emendare gli articoli del Codice stesso relativi a questioni tradizionali o comunque riconosciuti formalmente imperfetti.

Inoltre il Governo era autorizzato ad emanare nuovi Codici — di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile — ed a coordinare tutta la materia dei Codici sino ad includere nei Codici leggi speciali.

Con la successiva legge del 24 dicembre 1925, n. 2260, il Governo del Re era autorizzato a modificare i Codici penale e di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e i nuovi Codici di procedura civile e di procedura penale.

La riforma dei Codici quale si è venuta evolvendo dal 1925 ad oggi in una elaborazione dottrinale ed in una serie di lavori

preparatori che onorano la scienza giuridica italiana, vivificata dagli sviluppi profondi dell'ordinamento corporativo è sboccata in una disciplina e in una sistematica perfettamente aderente alle esigenze dello spirito della Rivoluzione.

Nel Codice civile si è unificato il diritto civile tradizionale con il diritto commerciale, creandosi un diritto unitario del cittadino e del produttore.

Istituti regolati da leggi speciali sono entrati nel quadro del Codice, altri invece escono dal Codice per poter poi essere oggetto di leggi speciali; onde l'opportunità del presente disegno di legge che dà all'autorizzazione già accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi del 1923 e del 1925 una interpretazione rispondente alle esigenze della nuova codificazione: non solo la materia contenuta nei preesistenti Codici civile, di commercio, per la marina mercantile rientra nell'autorizzazione stessa, ma anche tutte le materie connesse con i Codici e soprattutto con la facoltà di procedere ad una sistematica delle materie anzi dette, denominando diversamente i Codici, modificando il contenuto, ma, quello che più conta, disciplinando particolari istituti da leggi distinte.

Questo è forse il punto più interessante del disegno di legge che rispondendo alle necessità di una armonia costruttiva onde non appesantire eccessivamente il Codice, permette la integrazione con provvide leggi speciali strettamente aderenti alle necessità dei particolari istituti.

Con queste premesse e con questo preciso significato, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Propone in fine che la Commissione legislativa della giustizia, di cui è certo di interpretare il pensiero, voglia, con l'occasione, esprimere un vivo plauso al Ministro Grandi e al Sottosegretario di Stato Putzolu per l'opera di codificazione che si è compiuta proprio in questi giorni.

Chi ha avuto la ventura di seguire questo lavoro, può dire con quanto cura il Ministro e il Sottosegretario di Stato hanno diretto quest'opera di riforma, la quale non è stata nè facile, nè semplice.

Oggi che i Codici sono per entrare in porto, crede sia giusto e doveroso segno di riconoscimento che la Commissione faccia pervenire al Ministro e al Sottosegretario di Stato il suo vivo plauso. *(Vivissime approvazioni).*

PRESIDENTE propone che sia senz'altro approvato il voto di plauso, poichè non

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

v'è chi non sia ammirato dell'opera immane svolta con tanta cura ed acume dal Ministro Grandi e dai suoi collaboratori. (*Vivissimi applausi*).

FERME propone anche che la Commissione legislativa della giustizia, nel momento in cui le armi vittoriose dell'Esercito italiano si sono affermate oltre l'Albania, in territorio greco, invii un telegramma di saluto e di compiacimento al Presidente della Camera Dino Grandi e al Presidente della Commissione legislativa della giustizia Farinacci. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE sarà lietissimo di rendersi interprete di questo pensiero della Commissione.

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Esame di una petizione.**

CAPRINO, *Relatore*, riferisce sulla petizione del dottor Alfredo Vita di Pietro, già Commissario della Cassa di risparmio di Viterbo, il quale chiede che, in applicazione dell'articolo 73 dello Statuto, siano annullate, o quanto meno assoggettate a revisione, le sentenze penali che lo riguardano.

Osserva che, in sostanza, si vorrebbe che, con una interpretazione autentica della legge penale, il potere legislativo venisse ad annullare un giudicato del magistrato, andando contro al principio giurisprudenziale da esso accolto.

È d'avviso che la petizione non debba esser presa in considerazione.

PRESIDENTE pone a partito la proposta del Relatore.

(*È approvata*).

**La riunione termina alle 11.50.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Composizione del collegio centrale arbitrale per l'Opera Nazionale per i Combattenti. (1272)**

ART. 1.

Il Presidente del Collegio centrale arbitrale di cui all'articolo 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926-IV, numero 1606, può, con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominato fra i magistrati di Cassazione ancorchè collocati a riposo. In tal caso resterà in carica fino al 30 giugno 1941-XIX.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1941-XIX.

**Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re e Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la riforma dei codici. (1331)**

ARTICOLO UNICO.

L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici deve intendersi nel senso di disciplinare nei nuovi testi legislativi, non solo le materie contenute nei preesistenti Codici civile, di commercio e della marina mercantile, ma anche tutte le materie connesse coi Codici stessi e regolate nelle leggi ad essi attinenti, comprese quelle riguardanti la navigazione interna ed aerea, con facoltà di procedere ad una più organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte.